



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO DI PERSONALE APPARTENENTE A RUOLI PROFESSIONALI DIVERSI PRESSO L’AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL), PER IL PERIODO DI MESI 18.

**CHIARIMENTO
N. 3 DEL 18/05/2017
(COMPRENDENTE VARI QUESITI)**

Quesito n. 1 del 10/05/2017

Spett.le Ente,

in relazione ai criteri di aggiudicazione inerenti l’offerta tecnica, ed in particolare al requisito “criteri di formazione del personale” p. 25, ci preme segnalare che l’Ente non valuta concretamente il servizio che si andrà a fornire, ma chiede di esplicitare “iniziative formative del triennio con riguardo alle metodologie utilizzate in relazione ai diversi livelli richiesti”, quindi chiede di evidenziare le esperienze pregresse dell’Agenzia, attribuendogli ben 25 punti. Tale requisito appare pregiudizievole rispetto alle aziende più piccole, mettendo in una posizione di favore le Agenzie più strutturate, rischiando di violare il principio della par condicio.

In tal senso la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che “gli elementi di valutazione prescelti siano tali da evidenziare un maggior pregio della proposta contrattuale che dovrà essere resa in favore dell’amministrazione appaltante. Contraddice, quindi, tale logica la previsione di un punteggio per elementi che nulla hanno a che vedere con il merito tecnico dell’offerta (cfr. Tar Sardegna Sez. I, 11 luglio 2008, n. 1370; Tar Sardegna Sez. I, 20 luglio 2007, n. 1674; Cons. Stato, V Sez., 16/4/2003 n°1993; T.A.R. Puglia – Lecce, II Sez., 20/4/2006 n°1981; T.A.R. Lazio – Roma, III Sez., 11/7/2006 n°5807, Corte Giust. C.E., in causa C- 315/01)

Inoltre anche l’art 95 c. 6 D. Lgs. 50/2016 evidenzia quali debbano essere i criteri da utilizzare, elencandone in maniera oggettivi alcuni, inerenti la qualità del servizio, le caratteristiche e il pregio tecnico (cfr anche Linee Guida ANAC 2/2106) Considerato quanto sopra, si chiede che la SA rettifichi il criterio sub. 2 legandolo, non ai piani formativi pregressi, ma a quelli che l’Agenzia proporrà, anche in virtù del fatto che le caratteristiche, esperienza e solidità della concorrente sono valutabili analizzando i requisiti di partecipazione alla gara e non considerando dei corsi di formazione che, a ben vedere, sono gestiti da protocolli Formatemp e a volte da società di formazione ad hoc.

Ringraziamo per la cortese attenzione,
distinti saluti

Risposta:

Con riferimento alle linee guida ANAC n°2/2016 si precisa che le medesime, indicano, “a titolo esemplificativo” i criteri che “potranno” essere utilizzati, non avendo gli stessi carattere di obbligatorietà/perentorietà. Analogamente il comma 6 del D.lgs 50/2016, con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta da indicare nei documenti di gara, usa il termine “possono” e non devono. Si evidenzia, in particolare, tuttavia, che nel citato comma 6, lett.e, è inserito tra i criteri di cui trattasi “l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello di esecuzione dell’appalto. Stante la tipologia specifica dell’appalto che non consente, per oggettivi motivi, l’applicazione di alcuni innovativi criteri previsti dal Codice e



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



dalle linee guida, la S.A. ha ritenuto che in relazione alle figure specifiche richieste e al relativo grado di specializzazione, fossero importanti le iniziative formative con riferimento ai diversi livelli richiesti. Tale criterio non attiene ai requisiti di ammissione, ben indicati nel bando, ma consente di valutare, sotto il profilo della qualità, il know how della ditta partecipante che, nella documentazione di gara potrà esplicitare compiutamente quanto l'esperienza pregressa in materia di formazione, sia valida anche per il futuro. Il bando e il codice consentono modalità e forme per assicurare la partecipazione anche delle piccole/medie imprese che, in relazione al criterio specifico, non sono assolutamente penalizzate. Si conferma, pertanto, quanto indicato negli atti di gara.

Quesito n. 2 del 12/05/2017

Spett.le Ente,

Con riferimento alle dichiarazioni dell'Allegato 2AA "Modello di dichiarazione sostitutiva altri soggetti" che chiedete sia reso singolarmente da ogni soggetto interessato (di cui all'art. 80, c. 3 D.Lgs 50/2016), considerata la numerosità dei soggetti da interpellare (oltre 14) e al fine di rendere una più semplice lettura e predisposizione della documentazione da produrre, per la semplificazione amministrativa e nel rispetto della normativa di legge: nello specifico dell'art 47 c. 2 DPR 445/2000 art 47 c. 2 che statuisce che "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza", nonché della costante giurisprudenza, chiediamo di ammettere che il sottoscrittore degli atti di gara dichiarerà per sé e per tutti i soggetti di cui all'art 80 c. 3, elencandone le generalità.

Chiediamo inoltre di confermare che la "Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia" richiesta al punto 9 dell'art. 12 del Disciplinare di gara (pag. 14) corrisponda alla dichiarazione di cui al punto 2 dell'Allegato 2AA "Modello di dichiarazione sostitutiva altri soggetti" di cui sopra ovvero "2. che nei confronti dell'impresa e dei suoi legali rappresentanti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. n° 159/2011 né è stato perpetrato un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto".

Chiediamo conferma che il sottoscrittore degli atti di gara potrà dichiarare anche in questo caso per sé e per gli altri soggetti interessati, elencandone le generalità.

Ancora al punto 9 dell'art. 12 del Disciplinare indicate che il concorrente dovrà produrre "dichiarazione sostitutiva del certificato camerale". Confermate? Il modello non risulta presente tra i documenti di gara, quindi in caso affermativo produrremo Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. su modello prefettizio. In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

Risposta:

- Vedi risposta al quesito n° 2 del 20/04/2017. (Chiarimento n. 2 del 12/05/2017)
Ad integrazione si precisa, tenuto conto della sentenza del CDS – adunanza plenaria - n° 16 del 30/07/2014, che la dichiarazione da parte dell'offerente può essere rilasciata anche a prescindere dalla "irreperibilità" degli altri soggetti elencandone le generalità
La compilazione dell'allegato 2AA (che costituisce parte integrante dell'allegato 2A) infatti non è richiesta a pena di esclusione ma al fine di favorire la speditezza del procedimento in relazione alla immediata individuazione dei soggetti per i relativi controlli e le verifiche da parte della S.A. considerato anche il limitato spazio degli altri moduli.
- Vedi risposta al quesito 2 del 20/04/2017 (Chiarimento n. 2 del 12/05/2017). Si conferma che la "Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia" richiesta al punto 9 dell'art. 12 del Disciplinare di gara (pag. 14) corrisponde alla dichiarazione di cui al punto 2 dell'Allegato 2AA "Modello di dichiarazione sostitutiva altri soggetti". Tuttavia con riferimento al punto 9 dell'art. 12 del Disciplinare, si conferma che il concorrente dovrà produrre "dichiarazione sostitutiva del certificato camerale" ai sensi del DPR 445/2000 relativamente ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Integrazione chiarimento n°2 del 12/05/2017



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



Quesito n°1 del 18/04/2017

(fra il personale in essere ci sono...risorse umane assunte a tempo indeterminato dall'attuale fornitore?)

Risposta: Non vi sono risorse assunte a tempo indeterminato dall'attuale fornitore